

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2291)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1975 (V. Stampati nn. 2228, 58, 298, 776, 985, 2305, 2693, 2743, 2757, 2865, 2866, 2912 e 2978)

d'iniziativa dei deputati DE MEO (2228); URSO Giacinto, LAFORGIA (58); DE LORENZO Giovanni (298); CIAMPAGLIA (776); CAROLI (985); IANNIELLO (2305); ANGELINI, D'AURIA, BOLDRINI, D'ALESSIO, NAHOUM, VENEGONI, BISIGNANI, CERRI, LIZZERO, TESI, MIGNANI, PELLIZZARI (2693); BELLUSCIO, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, PANDOLFO, POLI, CIAMPAGLIA, LIGORI, FERRI Mauro, NICOLAZZI, IPPOLITO, CECCHERINI, ROMITA, RIZZI, RUSSO Quirino (2743); SEMERARO (2757); SACCUCCI, MANCO (2865); SACCUCCI, RAUTI, NICCOLAI Giuseppe, CARADONNA (2866); BIRINDELLI, NICCOLAI Giuseppe, CARADONNA, RAUTI, SACCUCCI (2912); SACCUCCI, NICCOLAI Giuseppe, CARADONNA, RAUTI (2978)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1975*

Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quadro VII — ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni

di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato sei anni di servizio nel servizio permanente effettivo, vengono promossi conferendo loro nel grado di capitano, ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento del sesto anno di servizio nel servizio permanente effettivo; la predetta anzianità si applica anche ai tenenti promossi al grado superiore nel corso del 1975.

Le promozioni di cui al precedente comma possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano.

I tenenti di complemento dell'Esercito delle varie Armi, dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver comunque compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado.

Art. 4.

Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente

effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Art. 5.

Il quadro II — ruolo speciale del Corpo di stato maggiore —, il quadro IV — ruolo speciale del Corpo del genio navale —, il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali —, il quadro X — ruolo speciale del Corpo di commissariato —, il quadro XII — ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati in allegato *B* alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 6.

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

la nota (s) è sostituita dalla seguente:

« (s) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno »;

la nota (t) è sostituita dalla seguente:

« (t) ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno »;

vengono aggiunte le seguenti note:

« (w) ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione nel secondo e nel quarto anno »;

« (x) ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quinto anno; 2 promozioni nel quarto anno »;

« (y) ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno ».

Art. 7.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente articolo 5, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi Corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

Art. 8.

Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

Le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzia-

nità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello che superano i dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che in virtù del comma precedente godono dell'anzianità rivalutata vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e sono promossi in soprannumero.

Art. 9.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

capitano di corvetta 5 anni.

sottotenente di vascello 5 anni.

Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compi-

mento della permanenza minima nel grado prevista dal primo comma del presente articolo anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 10.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale dei corpi di stato maggiore e delle armi navali: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per eccesso, i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro II e del quadro VI della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale dei corpi del genio navale e di commissariato: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro IV e del quadro X della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge;

ruolo speciale del corpo delle capitanerie di porto: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni del quadro XII della tabella 2 riportata in allegato *B* alla presente legge.

Art. 11.

Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato *B* alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono maturare nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata la permanenza complessiva minima di 10 anni alla data del 1° gennaio immediatamente successiva a quella di determinazione delle aliquote stesse.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 12.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede all'integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi. Per i gradi per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione dei quadri di avanzamento a scelta si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state determinate le

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aliquote di valutazione per l'anno successivo, esse restano invariate e sono operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.

Art. 13.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media".

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina ».

Art. 14.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nel cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

Art. 15.

Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 16.

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corrispondenti dei ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, alla data del 31 dicembre 1973, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento o nei ruoli speciali, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato, nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno dalla suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione dal servizio non riconosciuti validi per legge ai fini della progressione economica. La frazione di un anno e sei mesi è computata come biennio intero.

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quello di maggiore o capitano di corvetta compreso.

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, calcolati per i periodi di permanenza nei gradi di sottotenente o guardiamarina e di tenente o sottotenente di vascello, sono attribuiti, con le modalità di cui al precedente primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che già rivestono il grado di capitano o tenente di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta.

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti dai capitani e dai tenenti di vascello in base

al precedente comma sono attribuiti anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962, n. 1622, mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede sulla base dei successivi articoli 18, 19 e 20.

Art. 17.

La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, è abrogata.

Art. 18.

Nei limiti delle eccedenze esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio per effetto dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, possono far domanda, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° novembre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a:

grado di maggiore: 17 e 21, rispettivamente per i ruoli normali delle armi di cavalleria e genio;

grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettivamente per i ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1° novembre 1975 con il grado e l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età, dall'ordine di ruolo.

Del trasferimento di cui al primo comma del presente articolo non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

Art. 19.

Per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato in 112 per la fanteria, in 15 per la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno 1976 è fissato in 158 per la fanteria, in 16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria e in 40 per il genio.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 è fissato in 181 per il ruolo normale dell'Arma di fanteria, in 14 per quello di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria e in 52 per quello del genio.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo-

dificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'articolo 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente, al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.

Art. 20.

Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1976, determinate sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annullate e saranno nuovamente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 19, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 18, con riferimento alla data del 1° novembre 1975.

Art. 21.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della marina; dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sono aumentati di due anni.

Sono altresì aumentati di due anni i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli alimentati anche dai sottufficiali: Arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'eser-

cito; Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 22.

In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale e gradi corrispondenti della marina, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra, possono conseguire la promozione a generale di brigata o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti generali e contrammiragli non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Art. 23.

Al maggior onere di lire 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al maggior onere di lire 200.000.000 derivante dalla legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 sarà fatto fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A.

TABELLA 1

GRADI	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
VII. - RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	78	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	—	(m) 844	(m ¹) 19-20	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	(m) 560	—	—
Capitano	anzianità	—	1.113	—	—
Tenente	anzianità	—	} 1.120	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
(m ¹) Ciclo di due anni, a partire dal 1975: 20 promozioni nel primo anno, 19 nel secondo.					

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B.

TABELLA 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Capitano di vascello . . .	—	—	8	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	52	2	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	76	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	3 anni di imbarco	144	10	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	96	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
QUADRO IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.					
Capitano di vascello . . .	—	—	3	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	19	3 ogni 4 anni (g) (s)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	29	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	2 anni di imbarco	54	3 o 4 (t)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	36	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Capitano di vascello . . .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	15	3 ogni 5 anni (g) (w)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	21	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	1 anno di imbarco	41	2 o 3 (x)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	26	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
QUADRO X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Capitano di vascello . . .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	13	1 ogni 2 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	19	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	1 anno di imbarco	36	2 o 3 (y)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	24	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Capitano di vascello . . .	—	—	4	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	26	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	38	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	72	5	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	48	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—